



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Giust.
7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Giust.
8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Giust.
10. VOERZIO ELISA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco D'AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26. del 18/12.2022, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5./2016;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto

della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

In merito alle succitate partecipazioni si rilevano le seguenti criticità:

- 1) la partecipata SMA non ha previsto nello statuto i limiti sul fatturato di cui alla rt.16 C.3 del D.Lgs. 175/2016.
Si raccomanda l'adozione del provvedimento integrativo, la stessa società risulta avere adeguato la struttura societaria alle prescrizioni dell'art.20 C.2 lett.b) del citato D.Lgs.
- 2) La partecipata ALSE S.P.A. ha prodotto un risultato negativo per quattro di cinque esercizi precedenti (2018 – 2021).
Tuttavia la soc. risulta svolgere attività per i soci, qualificabili di interesse generale nel settore del servizio idrico integrato e dei rifiuti.
Considerando anche le difficoltà riscontrate nel periodo 2020 – 2021 a causa delle conseguenze dell'emergenza pandemica, la partecipazione del Comune può essere al momento mantenuta, ma a fronte dell'impegno della società a rientrare dallo stato deficit per sé di modesto importo per i singoli anni, con successivo provvedimento saranno verificate le azioni messe in atto dalla società per riportare la situazione finanziaria nei limiti imposti dalla legge.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 identificato al protocollo dell'ente n° 3868 del 09/12/2022.

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Servizio

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la **ricognizione al 31-12-2021** delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016, dettagliatamente indicate nell'allegato A)

Di dare atto che:

- la partecipata SMA ha regolarizzato la posizione per quanto riguarda il consiglio di amministrazione;
- la partecipata SMA, richiamato quanto specificato in narrativa, deve provvedere

all'adozione del provvedimento integrativo;

- Per la partecipata ALSE S.P.A. richiamato quanto specificato in narrativa, il mantenimento della partecipazione potrà essere valutato in relazione agli adempimenti richiesti e, con successivo provvedimento saranno verificate le azioni messe in atto dalla società per riportare la situazione finanziaria nei limiti imposti dalla legge. Diversamente dovrà essere avviato il provvedimento di razionalizzazione e cessione della quota;

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

DI dichiarare – con separata unanime votazione - il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Riepilogo pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere	Esito	Data	Responsabile
Parere Tecnico e Contabile	Favorevole	20/12/2022	Morena Mattia

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco D'AGOSTINO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/01/2023 al 03/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 19/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/01/2023

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. Benevello,
li _____ Il Segretario Comunale Dott. Francesco D'AGOSTINO